

L'intervento di "terzi" di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo e la recente "apertura" del processo costituzionale: spunti di riflessione retrospettivi e prospettici

Giulia Battaglia – Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale –
Università di Pisa
[Versione provvisoria]

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Il "contraddittorio" sovranazionale: un interesse anzitutto retrospettivo. – 2. Analisi della disciplina convenzionale. – 2.1. Brevi cenni sulle origini dell'istituto come esempio di "vertical legal transplant". – 2.2. I soggetti e le regole dell'intervento. – 2.3. La selezione degli interventi *amicus curiae* e il loro ruolo dinanzi alla Corte EDU. – 3. La partecipazione degli "amici" alla fase di supervisione dell'esecuzione delle sentenze della Corte EDU. – 4. Note conclusive.

Introduzione

Nel comunicato stampa che ha annunciato le modifiche apportate alle Norme Integrative, si legge, tra l'altro, che la Corte «si apre all'ascolto» di nuovi interlocutori, «in linea con le prassi di molte Corti supreme e costituzionali»¹. Come è stato notato², quest'ultimo inciso sembra confermare l'idea che il «dialogo costituzionale globale», a cui contribuiscono anche i giudici italiani, abbia quantomeno «favorito l'adozione nel nostro ordinamento dell'*amicus curiae*, un istituto che affonda le sue radici e ha trovato la sua fortuna negli ordinamenti di *common law*»³.

Non vi è dubbio che a tale dialogo partecipa in modo influente la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, da quasi quarant'anni, consente la partecipazione al giudizio che si svolge dinanzi a sé a soggetti diversi dalla parte ricorrente e dallo Stato resistente.

L'interesse per l'istituto dell'intervento di terzi disciplinato dall'art. 36 CEDU in un seminario dedicato al processo costituzionale sorge, dunque, anzitutto, in chiave retrospettiva.

In altri termini, non pare inverosimile che l'apertura delle porte del Palazzo della Consulta, che certamente si colloca al culmine di un più ampio percorso di trasformazione che ha

¹ Ufficio stampa della Corte costituzionale, Comunicato dell'11 gennaio 2020, *La Corte si apre all'ascolto della società civile*, 1.

² V. BARSOTTI, *Quando gli "amici" entrano a corte*, in AA. VV., *Processo e cultura giuridica - Procedure and Legal Culture. Scritti per gli 80 anni di Vincenzo Varano*, Giappichelli, Torino, 2020, 3 ss. (corsi nostri). Cfr., altresì, T. GROPPI, *Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale in Italia*, in *ConsultaOnLine*, 2019, fasc. I, 123 ss., spec. 126, che aveva pronosticato una crescente difficoltà, per la Corte costituzionale italiana, di ignorare la «posizione assunta sul tema della partecipazione al processo [...] anche dalle corti europee e, più in generale, dagli altri giudici che si muovono sulla scena del cd. "costituzionalismo globale"». Diversamente, in parte, A. VUOLO, *Il contraddittorio nei giudizi costituzionali alla luce delle recenti modifiche alle Norme integrative*, in *federalismi.it*, n. 16/2020, 407 ss. il quale sottolinea che «è assai probabile che vi siano state anche altre esigenze nell'allargare la platea dei potenziali aspiranti alla partecipazione».

³ V. BARSOTTI, op. cit., 3-4.

interessato il rapporto tra l'organo e la società civile⁴, sia stata sollecitata anche dal confronto con il Giudice di Strasburgo, "custode" e più autorevole interprete della Convenzione europea, ovvero di quel parametro interposto⁵ con cui la Corte deve frequentemente misurarsi.

1. Il "contraddittorio" sovranazionale: un interesse anzitutto retrospettivo

A sostegno di tale affermazione soccorrono alcune considerazioni.

Molteplici sono gli indici che, secondo attenta dottrina, denotano una fase di «ri-accentramento»⁶ del sindacato di costituzionalità delle leggi. Al novero dei «fattori contingenti» che hanno concorso all'avvio di tale stagione deve senza dubbio essere ascritta la progressiva «dilatazione del ruolo di altre istanze di garanzia dei diritti»⁷. In questo senso, a rilevare è, *in primis*, il successo riscosso dal ricorso individuale diretto alla Corte EDU dopo il 1998⁸.

Ebbene, la pressione di siffatto «garantismo competitivo»⁹ potrebbe essere stata accentuata da regole di accesso "interno"¹⁰ alla Corte di Strasburgo più "morbide". A questo riguardo, uno studio condotto nel 2019¹¹ sul possibile concorso tra i due rimedi, preso atto, in primo luogo, dell'"appannamento" del requisito del previo esaurimento dei rimedi interni *ex art. 35 CEDU*, ipotizzava come tra i fattori che avrebbero potuto indurre il singolo a ricorrere direttamente al Giudice di Strasburgo, potessero esservi ragioni di «strategia processuale», quali, ad esempio, «l'ampiezza dei poteri istruttori e le modalità di coinvolgimento dei terzi, nonché l'importanza che gli stessi assumono ai fini della decisione della Corte EDU»¹².

⁴ Cfr., *ex multis*, A. SPERTI, *Alcune riflessioni sull'apertura della Corte alla società civile nella recente modifica delle Norme integrative*, in *ConsultaOnline*, Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 23 marzo 2020 e R. ROMBOLI, in AA. VV., *Il Forum - I comunicati stampa della Corte costituzionale*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2020, fasc. n. 1, 395, spec. 389 s.

⁵ Cfr. E. MALFATTI, *La CEDU come parametro tra Corte costituzionale e giudici comuni*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2019, fasc. 3, 116.

⁶ D. TEGA, *La Corte nel contesto*, Bononia University Press, Bologna, 2020.

⁷ EAD., *La Corte nel contesto*, in *La Corte costituzionale nel XXI secolo, Questione Giustizia*, n. 4/2020, 46, e, più ampiamente, EAD., *La Corte nel contesto*, Bononia University Press, cit.

⁸ In proposito, v., tra tutti, G. RAIMONDI, *I vent'anni della nuova Corte*, in *Questione Giustizia*, numero speciale su *La Corte di Strasburgo*, a cura di F. Buffa, M.G. Civinini, 2019, 23-24.

⁹ Espressione impiegata da G. SORRENTI, *Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di legittimità costituzionale è tornato al suo giudice naturale (a margine di Corte cost., sent. n. 162 del 2014)*, in *ConsultaOnline*, 13 giugno 2014.

¹⁰ Con questo termine si intende «ogni specie di partecipazione di terzi ad iniziative processuali comunque già avviate». Così, A. RUGGERI, *Note minime in tema di «accesso» ai giudizi di costituzionalità (dal punto di vista del rapporto tra costituzione e politica ed avuto particolare riguardo all'oggetto ed agli effetti delle decisioni della corte)*, in *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale. Atti del seminario di Firenze svoltosi il 28-29 maggio 1999*, a cura di A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi, Giappichelli, Torino, 2000, 646 s.

¹¹ C. SICCARDI, *I ricorsi "in via diretta" alla Corte EDU riguardanti una legge o un'omissione legislativa: una potenziale alternativa al giudizio in via incidentale?*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 2020, fasc. 1, 143, la quale avvia le sue riflessioni rilevando, anzitutto, la tendenza della Corte EDU a «neutralizza[re]» il requisito del previo esaurimento dei rimedi interni nel caso in cui il ricorso riguardi, per l'appunto, una legge o un'omissione legislativa.

¹² EAD., cit., 157.

Da questo punto di vista, non si può peraltro trascurare come, nell'ambito di questioni attinenti a tematiche eticamente sensibili o comunque particolarmente discusse¹³, le associazioni respinte dinanzi al Giudice delle leggi o, al più, ammesse perché parti del processo principale, siano invece potute intervenire dinanzi alla Corte EDU. Si tratta, in particolare, dei seguenti enti: Associazione radicale Certi Diritti¹⁴, VOX – Osservatorio italiano sui Diritti¹⁵, Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Associazione Cerco un bimbo, L'altra Cicogna¹⁶ e Movimento per la vita¹⁷. Nonché, con riguardo al regime carcerario ostativo, l'associazione Nessuno Tocchi Caino (di seguito NTC) e, sul versante istituzionale, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale¹⁸.

¹³ Il riferimento corre, segnatamente, al tema del matrimonio tra coppie dello stesso sesso e al diverso ruolo giocato dall'Associazione Radicale Certi Diritti nel giudizio di legittimità costituzionale deciso dalla sent. n. 138 del 2010, prima, e nei casi *Oliari e altri c. Italia*, ric. nn. 18766/11 e 36030/11, 21 luglio 2015 e *Orlandi e altri c. Italia*, ric. nn. 26431/12, 14 dicembre 2017, poi (v. *infra* nota n. 14). Nonché, alle pronunce rese dalle due Corti su diversi profili della legge che disciplina la procreazione medicalmente assistita (Corte EDU, *Costa e Pavan c. Italia*, ric. n. 54270/12, 28 agosto 2012 e GC, *Parrillo c. Italia*, ric. n. 46470/11, 27 agosto 2015; Corte cost., sent. n. 151 del 2009, ord. n. 150 del 2012, sent. nn. 162 del 2014, 84 del 2016 e 221 del 2019. V. *infra* note nn. 15, 16 e 17). A proposito degli intrecci processuali tra le vicende interne e quelle sovranazionali, anche sul versante della partecipazione, v. M. D'AMICO, *Lo spazio giudiziario europeo e la tutela complessa dei diritti*, in *Italian Review of Legal History*, 2017, fasc. 3, spec. 11 e, altresì, A.M. LECIS COCCO ORTU, *Les interventions des tiers porteurs d'intérêts collectifs dans les contentieux constitutionnels incidents français et italien*, LGDJ, Paris, 2018, 256 ss. Il riferimento corre, altresì, alle vicende giudiziarie relative al regime carcerario ostativo (v., *infra* nota n. 18).

¹⁴ La domanda di intervento dell'associazione proposta ai sensi dell'art. 36, par. 2 CEDU è stata accolta dal Giudice europeo nei casi *Oliari e altri c. Italia*, cit. e *Orlandi e altri c. Italia*, cit. È stato invece respinto l'atto di intervento presentato dal medesimo ente nel giudizio relativo alla q.l.c. decisa dalla pronuncia n. 138 del 2010; in proposito vale però la pena ricordare che lo stesso ha comunque giocato un ruolo fondamentale nell'instaurazione delle *strategic litigations* da cui sono originati gli incidenti di costituzionalità. Sono stati altresì rigettati gli interventi presentati da «Certi Diritti» nelle questioni decise dalle sentt. nn. 221 del 2015 (in tema di rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso) e 221 del 2019 (sull'accesso alla PMA alle coppie formate da persone dello stesso sesso). Si aggiunge, infine, che, all'indomani della modifica delle N.I., l'associazione ha partecipato, insieme ad altri enti tra cui l'Associazione Luca Coscioni (v. *infra* nota n. 17), tramite il deposito di un'opinione *amicus curiae* ai sensi del nuovo art. 4-ter N.I., nel giudizio di l.c. deciso dalla sent. n. 33 del 2021 (su quest'ultima vicenda, si rinvia al testo dell'intervento di C. MASCIOTTA).

¹⁵ Ammessa a intervenire nel caso *Parrillo c. Italia*, ric. n. 46470/11, 27 agosto 2015, l'associazione è stata respinta, in qualità di aspirante terza interveniente, nei giudizi relativi alle q.l.c. decise dalle pronunce: sentt. nn. 162 del 2014 e 84 del 2016. Nonché, in quello promosso in via principale deciso dalla sent. n. 63 del 2016 sull'edilizia di culto.

¹⁶ Le quattro associazioni menzionate sono intervenute nei casi *Parrillo c. Italia*, cit. e *Costa e Pavan c. Italia*, mentre le relative richieste di intervento, ove rispettivamente presentate, sono state dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale nei giudizi sulle q.l.c. decise dalle seguenti pronunce: sent. n. 151 del 2009, ord. n. 150 del 2012, sent. n. 162 del 2014, sent. n. 221 del 2019. Le stesse sono state ammesse a intervenire con riguardo alla q.l.c. decisa dalla sent. n. 96 del 2015, perché intervenute nei procedimenti a *quibus*.

¹⁷ È intervenuta, anch'essa, nei casi *Parrillo c. Italia* e *Costa e Pavan c. Italia*, mentre la sua richiesta di intervento è stata respinta nei giudizi di costituzionalità decisi dalle pronunce: ord. nn. 396 del 2006, 150 del 2011. E, inoltre, nel recente "caso" Cappato (sent. n. 242 del 2019).

¹⁸ Nel caso *Viola c. Italia* (n. 2), ric. n. 7763/16, 13 giugno 2019, oltre all'associazione L'Altro Diritto e alla *Réseau européen de recherche et d'action en contentieux pénitentiaire*, è stato infatti ammesso a intervenire un gruppo congiunto di accademici ed esperti italiani coordinato dall'Università di Milano, di cui hanno fatto parte, insieme ad altri, l'attuale giudice costituzionale Francesco Viganò, il Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale Mauro Palma e il segretario dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, Sergio D'Elia. I due enti, insieme all'Unione delle Camere Penali, avevano chiesto alla Corte costituzionale di poter intervenire nella q.l.c. decisa dalla sent. n. 253 del 2019. Si aggiunge, infine, che le opinioni presentate dalle medesime, a mente dell'art. 4-ter N.I., sono state ammesse insieme a quelle dell'Associazione Antigone per

Pur trattandosi di un numero contenuto di richieste, le questioni sottese ai giudizi in cui esse sono state avanzate hanno, come noto, “acceso i riflettori” sulle due giurisdizioni.

Preme inoltre soffermarsi, anche per la contiguità temporale rispetto all’adozione delle modifiche processuali del 2020, sulle osservazioni proposte da NTC all’udienza pubblica del 22 ottobre 2019. Al fine di sostenere l’ammissibilità del proprio intervento nel giudizio di costituzionalità (si noti, peraltro, che l’associazione chiedeva, in via subordinata, di poter essere ammessa in qualità di *amicus curiae*¹⁹), NTC ha informato la Corte di aver provveduto a depositare una comunicazione dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella fase di controllo sull’esecuzione della sentenza resa dal Giudice sovranazionale nel caso *Viola c. Italia (n. 2)*²⁰, cui ha fatto seguito, come si dirà, la presentazione di una nota in data 27 aprile 2021²¹.

Tale circostanza è stata evidenziata dal candidato terzo per affermare l’importanza di consentire ad associazioni rappresentative della società civile di partecipare sia alla fase per così dire “ascendente” del processo di definizione degli standard internazionali di tutela dei diritti umani, sia a quella “discendente” relativa all’adempimento degli obblighi conformativi derivanti dal giudicato convenzionale.

Come risulta evidente, quest’ultimo momento assume particolare importanza nel caso in cui il Giudice europeo riscontri violazioni di carattere sistemico che necessitano l’adozione di misure generali, rispetto alle quali, a fronte dell’inerzia del legislatore, il sindacato di legittimità costituzionale può giocare un ruolo fondamentale.

La Corte potrebbe, pertanto, aver avvertito la necessità di dare voce – in via *formale* – a soggetti che, esclusi dalla possibilità di partecipare in qualità di terzi dinanzi al Giudice delle leggi, potevano (e possono) per contro fornire un apporto significativo all’elaborazione del diritto convenzionale, intervenendo nel processo europeo attraverso l’art. 36 CEDU, nonché, in sede di supervisione dell’esecuzione delle sentenze, in base all’art. 9 del Regolamento del Comitato dei Ministri dedicato a tale fase.

Ecco che l’attenzione rivolta all’istituto in parola, nel contesto odierno, si giustifica anche in chiave prospettica.

Nel prosieguo, quindi, si tenterà di tracciare un inquadramento della disciplina sovranazionale, che non può prescindere da alcuni brevi cenni sulle origini dell’istituto, volgendo poi lo sguardo, sia pure brevemente, a un terreno ancora poco esplorato, ossia quello della partecipazione della società civile al meccanismo di “sorveglianza” sull’esecuzione delle pronunce dichiarative di violazione della Corte EDU.

i diritti e le garanzie nel sistema penale, MC *macro crimes* Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità e L’Altro diritto nella q.l.c. definita, allo stato, dall’ord. n. 97 del 2021.

¹⁹ Richiesta che la Corte ha rigettato – al pari delle istanze di intervento presentate (v. *supra*, nota n. 18) – poiché «una tale figura non [era] allo stato [*sic!*] prevista dalle fonti che regolano i giudizi di legittimità costituzionale» (v. ordinanza senza numero allegata alla sentenza n. 253 del 2019).

²⁰ In data 17 ottobre 2019 NTC ha effettuato, ai sensi dell’art. 9, par. 2 Regolamento del Comitato dei Ministri, la comunicazione registrata come DH-DD(2019)1252. Tale circostanza, peraltro, è stata ribadita dall’associazione nell’opinione *amicus curiae* depositata con riferimento alla q.l.c. sull’ergastolo ostativo.

²¹ Registrata come documento DH-DD(2021)466.

2. Analisi della disciplina convenzionale

2.1. Brevi cenni sulle origini dell'istituto come esempio di "vertical legal transplant"

Prima di trovare sede nell'art. 36 della Convenzione con il Protocollo n. 11, l'intervento di terzi fu, inizialmente, riconosciuto in via giurisprudenziale, intorno alla fine degli anni '70 e, successivamente, tradotto nel nuovo Regolamento di procedura approvato dalla Corte di Strasburgo nel 1982 ed entrato in vigore nel 1983.

Con riguardo alla sua origine pretoria, vengono in considerazione tre *leading cases*. Innanzitutto, fu in *Tyrer c. Regno Unito*²² del 1978 che si registrò la prima richiesta di intervento (rigettata) di cui si abbia notizia, avanzata dall'associazione non governativa *National Council for Civil Liberties (Liberty)*²³. Successivamente, in *Winterwerp c. Paesi Bassi* del 1979²⁴, la Corte autorizzò per la prima volta uno Stato membro terzo rispetto alla controversia – e, segnatamente, il Regno Unito – a presentare le proprie osservazioni scritte per il tramite dei delegati dell'allora vigente Commissione²⁵. Infine, nel caso *Young James e Webster c. Regno Unito* del 1981²⁶, il Giudice sovranazionale, sulla base dei poteri istruttori previsti dall'art. 38²⁷ del Regolamento, ammise la richiesta di intervento della confederazione sindacale *Trade Union Congress* disponendo l'esame di un suo rappresentante²⁸.

Non è certo un caso che in tutte e tre le vicende gli aspiranti interlocutori fossero di origine britannica. Secondo la dottrina comparatistica, si tratta infatti di un esempio di «*vertical legal transplant*», determinato dalla concomitante presenza di tre fattori: a) la trasformazione strutturale di un'istituzione internazionale che richiede una nuova regolamentazione («*an opportunity for law-making related to structural transformation*»); b) la presenza di attori – soprattutto legali, agenti governativi, o comunque rappresentanti dei soggetti titolari dell'interesse che preme dall'esterno – che abbiano conoscenza ed esperienza del diritto di entrambe le giurisdizioni («*norm entrepreneurs*»); c) la possibilità per i medesimi di rappresentare le proprie istanze anche in via informale («*and norm entrepreneurs' access to the decision-making body*»)²⁹.

²² *Tyrer c. Regno Unito*, ric. n. 5856/72, 25 aprile 1978,

²³ Ancora oggi, uno dei principali interventori (c.d. *repeat players*) nel giudizio sovranazionale, insieme ad *Amnesty International*, *Article 19*, *European Centre for Law and Justice*, *Human Rights Watch*, *Interights*, *Justice*, *European Roma Rights Centre* e *Helsinki Foundation for Human Rights*.

²⁴ Corte EDU, *Winterwerp c. Paesi Bassi*, ric. n. 6301/73, 24 ottobre 1979

²⁵ A mente dell'art. 29, par. 1 del Regolamento allora vigente, i delegati della Commissione europea dei diritti dell'uomo avevano la facoltà di farsi assistere nel processo da qualsiasi soggetto da loro scelto, tra cui, per l'appunto, anche una persona designata dal ricorrente («*it was for the Commission, when it considered it desirable to do so, to invite the Applicant to place some person at its disposal*»).

²⁶ Corte EDU, *Young, James and Webster c. Regno Unito*, ric. nn. 7601/76; 7806/77, 13 agosto 1981.

²⁷ L'art. 38, par. 1 Reg., dedicato ai mezzi istruttori, disponeva la possibilità per la Corte di esaminare testimoni, esperti o «*any person whose evidence or statements seem likely to assist it in the carrying out of its task*».

²⁸ Cfr. N. TROCKER, *L' "amicus curiae" nel giudizio davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Riv. trim. dir. civ.*, 1989, I, 139 e, inoltre, A. DOLIDZE, *Bridging Comparative and International Law: Amicus Curiae Participation as a Vertical Legal Transplant*, in *The European Journal of International Law*, 2015, vol. 26(4), 851 ss.

²⁹ Cfr. diffusamente A. DOLIDZE, *Bridging Comparative and International Law*, cit., *passim*, al quale si riferiscono anche le citazioni testuali.

Le richiamate occasioni di apertura del processo hanno poi spianato la strada al successivo riconoscimento normativo dell'istituto. Nel Regolamento del 1983, all'art. 37, par. 2, fu inserita la possibilità per il Presidente della Camera di *invitare* o di *autorizzare*, “*nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia*”, gli Stati membri che non fossero già parti in causa e “*ogni altra persona interessata diversa dal ricorrente*”. Vale la pena rimarcare che il medesimo regolamento sancì il superamento della – sia pure ormai solo formale – estromissione dell'individuo ricorrente dal giudizio eventuale dinanzi alla Corte³⁰. Ne deriva che l'affermazione dell'intervento del terzo deve essere contestualizzata nel più generale percorso evolutivo del contraddittorio di fronte al Giudice di Strasburgo oltre che in un momento di maturazione di tale istituzione³¹. A quest'ultimo riguardo si osserva che «*the Court coming of age*»³² – per utilizzare la più evocativa espressione inglese – inizia certamente già nella seconda metà degli anni '70, dopo il lungo periodo di “torpore” in cui furono portati all'esame della Corte EDU poco meno di venti casi. Risale a questa fase «*the landmark Strabourg Jurisprudence*»³³ – ovvero i casi *Tyrer c. Regno Unito*³⁴ (1978), *Airey c. Irlanda*, *Marckx c. Belgio*³⁵ e *Sunday Times c. Regno Unito*³⁶ (1979) – in cui il Giudice convenzionale iniziò a sviluppare alcune tecniche interpretative e applicative della Convenzione, rivelatesi poi fondamentali nella sua giurisprudenza.

2.2. I soggetti e le regole dell'intervento

La partecipazione al processo convenzionale di soggetti diversi dal ricorrente e dallo Stato resistente trova oggi la sua disciplina nell'art. 36 della Convenzione e nell'art. 44 del Regolamento³⁷, nonché nell'art. 3 del Protocollo n. 16; disposizione – quest'ultima – che, con taluni adattamenti resi necessari dal carattere non contenzioso della procedura, definisce il perimetro della platea di interlocutori della Corte nell'esercizio della sua nuova funzione consultiva³⁸.

³⁰ Quest'ultimo non solo non poteva adire direttamente la Corte, ma non poteva neppure assumere la funzione di parte nel processo instaurato dinanzi ad essa. Su questo aspetto, di particolare interesse è il commento di P. MAHONEY, *Developments in the Procedure of the European Court of Human Rights: the Revised Rules of Court*, in *Yearbook of European Law*, 1984, vol. 3(1), 127. Il Registrar della Corte notava allora come, una volta conclusasi la fase dinanzi alla Commissione, il ricorrente «*dropped out of the procedure*»: sembrava, cioè, “scompare” dalla procedura.

³¹ Cfr. E. BATES, *The evolution of the European Convention on Human Rights: from its inception to the creation of a permanent court of human rights*, Oxford University Press, Oxford 2010, spec. 320 ss. È possibile, quindi, convenire con A. DOLIDZE, *Bridging Comparative and International Law*, cit., che si sia presentata al Giudice di Strasburgo «*an opportunity for law-making related to structural transformation*».

³² E. BATES, *The evolution of the European Convention on Human Rights*, 320.

³³ *Ibidem*.

³⁴ È in questa occasione che la Corte esplicita per la prima volta la teoria dell'interpretazione evolutiva e della correlata concezione della Convenzione come un “*living instrument*”.

³⁵ La teoria degli obblighi positivi è stata enunciata dalla Corte in *Marckx c. Belgio*, ric. n. 6833/74, 13 giugno 1979 e ribadita in Corte EDU, *Airey c. Irlanda*, ric. n. 6289/73, 9 ottobre 1979.

³⁶ Corte EDU, *The Sunday Times c. Regno Unito n. 1*, ric. n. 6538/74, 26 aprile 1979.

³⁷ Si fa riferimento alla versione consolidata con le modifiche del 18 ottobre 2021.

³⁸ L'art. 3 del richiamato Protocollo riconosce al Commissario per i diritti dell'uomo e allo Stato di afferenza della giurisdizione che ha richiesto l'opinione consultiva il diritto di presentare memorie scritte e prendere parte all'udienza che si svolge dinanzi alla Grande Camera. Nel solco del secondo paragrafo della disposizione

Nel riferirsi all'«Intervento di terzi», la rubrica delle prime due disposizioni citate evoca l'omonimo rimedio processuale.

Nondimeno, entro l'ambito di operatività della disciplina rientrano categorie di soggetti tra loro molto diverse per il tipo di interesse³⁹ che le lega al processo che si svolge dinanzi al Giudice europeo⁴⁰. Inoltre, come precisato nel rapporto esplicativo del Protocollo n. 11, «*States and persons taking part in such proceedings are not parties to the proceedings*»⁴¹.

Tralasciando, in questa sede, le previsioni contenute nei paragrafi 1 e 3 dell'art. 36 CEDU, che riconoscono un vero e proprio diritto a intervenire nel processo, rispettivamente, allo Stato contraente di cui è cittadino il ricorrente⁴² e al Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa⁴³; si rileva, anzitutto, che i destinatari del paragrafo 2 del medesimo articolo – che costituisce il fulcro della normativa – si definiscono, prima di tutto, in negativo rispetto al concetto di “parte”. La norma dispone, invero, che «[n]ell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze». Allo stesso modo, l'art. 44, par. 3 Reg. afferma che «*any Contracting Party which is not a party to the proceedings, or any person concerned who is not the applicant, to submit written comments or, in exceptional cases, to take part in a hearing*».

Si tratta, quindi, degli Stati⁴⁴, nonché di «ogni persona interessata diversa dal ricorrente».

Nello spettro di quest'ultima locuzione confluiscono due distinte categorie di interventori⁴⁵.

convenzionale, la norma prevede, poi, che il Presidente della Corte possa invitare, sempre nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, ogni altra Alta Parte contraente o persona a presentare memorie scritte o a partecipare alle udienze.

³⁹ P. PASTOR VILANOVA, *Third Parties Involved in International Litigation Proceedings. What Are the Challenges for the ECHR?*, in *Judicial Power in a Globalized World*, a cura di P. Pinto de Albuquerque, K. Wojtyczek, Springer, Cham, 2019, 377-393; il quale sottolinea come vi siano «“interesting” parties for the Court» e «“parties with a stake, or direct interest, in the proceedings”».

⁴⁰ T. GROPPI, *Interventi di terzi e amici curiae*: cit., 123, la quale rileva come la Corte EDU utilizzi quali sinonimi i termini “amicus curiae” e “third-party intervention”, evidenziando, altresì, come, a livello comparato, tale confusione terminologica si riscontri frequentemente tanto a livello normativo quanto giurisprudenziale. In questo senso, anche V. BARSOTTI, *Quando gli “amici” entrano a corte*, cit., 12.

⁴¹ *European Treaty Series - No. 155 Explanatory Report to Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established thereby*, § 91.

⁴² L'istituto, per la verità molto poco sfruttato dagli Stati, rappresenta una trasposizione della protezione diplomatica. A riguardo, si segnala la pronuncia Corte EDU, *I c. Svezia*, ric. n. 61204/09, 5 settembre 2013, di particolare interesse poiché definisce i contorni dello strumento, inquadrandolo nel contesto del sistema di protezione offerto dalla Corte di Strasburgo.

⁴³ L'attuale fisionomia dell'art. 36 è venuta a delinarsi soltanto con l'aggiunta del terzo paragrafo ad opera del Protocollo n. 14, che attribuisce al Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all'esame di una Camera o della Grande Camera.

⁴⁴ È appena il caso di notare che l'aggettivo “interested” non è riferito agli Stati; di talché, è possibile concludere che questi ultimi si presumono tali.

⁴⁵ Cfr., in proposito, N. BÜRLI, *Third-Party Interventions before the European Court of Human Rights*, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 2017 e P. PASTOR VILANOVA, *Third Parties Involved in International Litigation Proceedings. What Are the Challenges for the ECHR?*, cit., spec. 382.

La più rilevante, anche dal punto di vista quantitativo⁴⁶, corrisponde a una tipologia di interlocutori riconducibili alla figura dell'*amicus curiae*: organizzazioni non governative⁴⁷, ma anche istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani⁴⁸, organizzazioni internazionali o istituzioni delle medesime⁴⁹, associazioni sindacali⁵⁰ e, sempre più frequentemente, centri di ricerca⁵¹, che chiedono di intervenire perché dotati di una particolare esperienza o autorità con riferimento allo specifico diritto compromesso e interessati a influenzare la giurisprudenza della Corte in ragione della propria missione o dello scopo sociale o istituzionale.

Nella nozione di “persona interessata” viene fatta confluire anche un’ulteriore categoria di aspiranti “terzi”, a cui la dottrina si riferisce con il termine «*actual third-party interveners*»⁵². Il riferimento corre a quei soggetti titolari di un interesse diretto confliggente con quello vantato dal ricorrente, interesse che potrebbe pertanto essere pregiudicato dall’esito della vicenda processuale che ha luogo a Strasburgo soprattutto qualora sia disposta l’adozione di una misura individuale⁵³. È appena il caso di sottolineare che, secondo alcuni studiosi, l’esiguo numero di interventi di questo tipo sia da riconnettersi a quella che appare una vera e propria carenza del

⁴⁶ Salvo errori, si contano ad oggi più di 700 interventi “*amicus curiae*”, ovvero il 70% degli interventi complessivamente effettuati a mente dell’art. 36, § 2 CEDU. Se la quantità assoluta di interventi può apparire esigua in rapporto al numero di pronunce rese dalla Corte; più significativo è, invece, il rapporto tra i casi decisi dalla Grande Camera e quelli in cui viene effettuato almeno un intervento, che si attesta intorno al 30%. Una tendenza registrata, fino al 2014, anche da A. DOLIDZE, *Bridging Comparative and International Law: Amicus Curiae Participation as a Vertical Legal Transplant*, cit., 864 s.

⁴⁷ V. *supra* nota n. 23.

⁴⁸ Ad esempio, la *Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme*, il cui apporto informativo si è rivelato di particolare utilità nel caso *Kahn c. Francia*, ric. n. 12267/16, 28 febbraio 2019. Ma si veda anche, *ex multis*, l’intervento del *Greek Ombudsman*, invitato a intervenire nel caso *Stavropoulos e altri c. Grecia*, ric. n. 52484/18, 20.06.2020, per chiarire la prassi adottata da alcuni ufficiali di stato civile greci di annotare nell’atto di iscrizione anagrafica la scritta “*naming*”, da cui è possibile evincere la scelta dei genitori di non battezzare i figli. O, ancora, quello del *Commissioner for Human Rights of the Republic of Poland* nei recenti casi GC, *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda*, ric. n. 26374/18, 1.12.2020 e *Xero Flor w polsce sp. z o.o. v c. Polonia*, ric. n. 4907/18, 07.05.2021, relativi al diritto dell’individuo ad essere giudicato da un “tribunale costituito per legge”. Al fine di supportare l’attività di questi tipo di interventori – considerati dalla Corte particolarmente “utili” e autorevoli – lo European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) ha pubblicato un manuale operativo: *New NHRI Guide on Third Party Interventions before the European Court of Human Rights. Guide for National Human Rights Institutions*, ottobre 2020, accessibile tramite il link: <<https://ennhri.org/wp-content/uploads/2020/10/Third-Party-Interventions-Before-the-European-Court-of-Human-Rights-Guide-for-NHRIs.pdf>>.

⁴⁹ Il riferimento corre, in particolare, all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e alla Commissione di Venezia.

⁵⁰ In particolare, la *European Trade Union Confederation* (Corte EDU, GC, *Bărbulescu c. Romania*, ric. n. 61496/08, 5 settembre 2017).

⁵¹ Tra quelli più attivi, vi è lo *Human Rights Centre* della Università di Ghent che gestisce, peraltro, l’osservatorio sulla giurisprudenza della Corte EDU *Strasbourgobserver.com*. V., inoltre, il *Netherlands Institute for Human Rights* dell’Università di Utrecht, invitato a intervenire nei casi *Zohlandt* (ric. n. 69491/16), *Massen* (ric. n. 10982/15) e *Hasselbaink c. Olanda* (ric. n. 73329/16), 9.02.2021, in tema di custodia cautelare.

⁵² N. BÜRLI, *Third-Party Interventions before the European Court of Human Rights*, cit., 157 ss., spec. 177, la quale identifica come tali quei soggetti che «(1) *have conflicting rights with another right holder*; (2) *might be affected by an individual measure the government takes in order to implement a judgment*; (3) *have standing before the Court to claim Convention rights*». La stessa segnala, poi, gli ambiti nei quali più frequentemente viene in considerazione l’interesse diretto di un terzo in conflitto con quello vantato dal ricorrente a Strasburgo: lesioni del diritto di proprietà, violazioni del diritto al rispetto della vita familiare (riguardanti, in special modo: rapporti con la famiglia di origine, diritti di visita dei genitori e custodia dei figli), conflitti in ambito giuslavoristico e conflitti originati da episodi di diffamazione.

⁵³ Quali, ad esempio, la riapertura del giudicato interno o la restituzione di un bene immobile.

processo sovranazionale⁵⁴, ovvero, l'assenza – per mutuare un termine impiegato nel dibattito dottrinario interno – di un c.d. “doppio binario” che consenta di instaurare nei confronti di tali soggetti un corretto contraddittorio.

Al netto delle differenze strutturali tra le due tipologie di giudizio⁵⁵, si può notare come l'attuale configurazione del processo costituzionale si qualifichi per un diverso grado di coinvolgimento degli *amici curiae* rispetto ai soggetti identificati come “terzi”⁵⁶. Al contrario, tutte le figure che ricadono nell'ambito di operatività della disposizione di cui all'art. 36, par. 2 CEDU⁵⁷ sono soggette alle medesime regole processuali.

Anzitutto, gli aspiranti terzi hanno un termine di dodici settimane per presentare, in una delle due lingue ufficiali, la domanda di intervento⁵⁸, termine che decorre dalla comunicazione del ricorso al governo dello Stato convenuto oppure, in caso di deferimento alla Grande Camera, dalla notifica alle parti della decisione della Camera di sottoporre la questione a tale organo ovvero dell'accoglimento della richiesta di rinvio avanzata da una delle parti⁵⁹.

A tal fine, gli aspiranti terzi devono “farsi parte diligente” e monitorare il sito della Corte oppure il database HUDOC, impostando il filtro “*document type*”, voce “*communicated cases*” oppure

⁵⁴ Parla, infatti, di “*disappearing party*” C. LOVEN, ‘*A and B v. Croatia and the concurring opinion of Judge Wojtyczek: the procedural status of the ‘disappearing party’*’, in *Strasbourg Observers*, 16 luglio 2019: «*because of the vertical nature of the Court’s proceedings, one of the two parties involved in the horizontal case at the domestic level ‘disappears’ from the Court’s proceedings*». In proposito, v. altresì EAD., “*Verticalised cases before the European Court of Human Rights unravelled: An analysis of their characteristics and the Court’s approach to them*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2020, Vol. 38(4) 246–263, *passim*. Particolarmente critico, a riguardo, il giudice Wojtyczek, autore di numerose opinioni dissenzienti molte delle quali fondate, tra l’altro, proprio su questo profilo. V. da ultimo *X c. Polonia*, ric. n. 20741/10, 16.09.2021, nonché, ID., *Procedural justice and the proceedings before the European Court of Human Rights: who should have the right to be heard?*, in *Fair trial: regional and international perspectives. Liber Amicorum Linos-Alexandre Sicilianos*, a cura di R. Spano e altri, Limal, Anthemis, 2020. In senso conforme, v. altresì, l’opinione dissenziente dei giudici Ravarani e Elósegui in *A.M. e altri c. Russia*, ric. n. 47220/19, 6 luglio 2021. Preme segnalare, infine, che in almeno due casi recenti, questa specifica categoria di “terzi” – «*the actual third-party interveners*» – risulta essere stata destinataria di un apposito invito a intervenire: si tratta dei casi *Strand Lobben e altri c. Norvegia*, ric. n. 37283/13, deciso dalla Grande Camera il 10 settembre 2019 e *Omorefe c. Spagna*, ric. n. 69339/16, 23.06.2020. In entrambi i giudizi – aventi ad oggetto il ricorso della madre biologica che contestava la legittimità della procedura che aveva portato alla dichiarazione di abbandono del figlio – sono stati invitati a intervenire i genitori adottivi.

⁵⁵ Oltre al differente canale di accesso, diversamente dal nostro giudizio costituzionale incidentale il processo convenzionale può certamente definirsi come un “giudizio di parti”, sebbene caratterizzato da non trascurabili elementi di astrattezza.

⁵⁶ Cfr., in proposito, A. VUOLO, *Il contraddittorio nei giudizi costituzionali alla luce delle recenti modifiche alle Norme integrative*, cit., spec. 419, 421-422.

⁵⁷ Per lo Stato nazionale e per il Commissario, titolari – come detto – di un diritto di intervento – sono dettate regole in parte diverse. A partire dalla previsione di un’autonoma comunicazione del ricorso nei confronti del primo.

⁵⁸ Art. 44, par. 3, lett. b) Reg.: «*Requests for leave for this purpose must be duly reasoned and submitted in writing in one of the official languages as provided in Rule 34 § 4 not later than twelve weeks after notice of the application has been given to the respondent Contracting Party*».

⁵⁹ Art. 44, par. 4, let. a) Reg.: «*In cases to be considered by the Grand Chamber, the periods of time prescribed in the preceding paragraphs shall run from the notification to the parties of the decision of the Chamber under Rule 72 § 1 to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber or of the decision of the panel of the Grand Chamber under Rule 73 § 2 to accept a request by a party for referral of the case to the Grand Chamber*». A questo proposito, si aggiunge che gli interventi già ammessi e depositati prima del deferimento alla Grande Camera restano nel fascicolo.

“*press collection*”, voce “*communicated cases*” e, per i giudizi dinanzi alla Grande Camera, “*relinquishments to Grand Chamber*” o “*referrals*”.

La struttura dell’intervento è bifasica in quanto, una volta presentata la domanda, gli aspiranti terzi possono depositare memorie o, eventualmente, prendere parte all’udienza, solo dopo che è intervenuta l’ autorizzazione del Presidente.

La richiesta di intervento, solitamente di 2/3 pagine, deve essere «*duly reasoned*»⁶⁰. Ciò significa che deve essere esplicitata la ragione dell’intervento, anticipandone quantomeno in forma sintetica l’oggetto, sì da consentire alla Corte di apprezzare la natura dell’interesse a esso sotteso, nonché l’utilità del medesimo nell’economia complessiva del giudizio, anche al fine di evitare un inutile “sovraraffollamento” del processo⁶¹. In questo senso, risulta particolarmente funzionale la sezione “*question to the parties*” inserita nella comunicazione effettuata allo Stato, che consente agli aspiranti terzi di mettere a fuoco gli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti dalla Corte.

Il provvedimento di autorizzazione e, analogamente, l’invito a intervenire contengono le indicazioni che l’atto di intervento, scritto o orale, deve rispettare a pena di inammissibilità, ossia la data entro la quale devono essere presentate le memorie (solitamente tre settimane), la lunghezza massima (10 pagine) ed eventualmente gli aspetti di merito che il terzo è invitato ad approfondire o ad astenersi dal trattare. Per la verità, a tale proposito si rileva come, superata l’iniziale premura della Corte nel garantire una connessione sufficientemente prossima⁶², la formula utilizzata dalla Cancelleria sia ormai standardizzata: «*these submissions should not include any comments on the facts or merits of the case, but address only the general principles involved in the solution of the case*»⁶³.

Per quanto concerne, invece, la posizione processuale dei “terzi” – intesi come tutti i soggetti che fanno ingresso nel processo sovranazionale a mente dell’art. 36, par. 2 CEDU – essi non acquistano la qualità di parte e, almeno formalmente, rimangono ai margini del contraddittorio. I “terzi”, infatti, non possono, se non eccezionalmente, prendere parte all’udienza; non possono chiedere di rinviare il caso alla Grande Camera; non possono beneficiare del *Legal Aid* e, soprattutto, non possono replicare alle osservazioni delle parti⁶⁴.

2.3. La selezione degli interventi “amicus curiae” e il loro ruolo dinanzi alla Corte EDU

Ai fini dell’ammissibilità, l’intervento deve essere presentato da una «*persona interessata diversa dal ricorrente*» e svolgersi «*nell’interesse alla corretta amministrazione della giustizia*».

⁶⁰ V. *supra*, nota n. 58.

⁶¹ Cfr. in questo senso, M. D’AMICO, *Gli amici curiae*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2020, 129.

⁶² V. *infra* par. 2.4.

⁶³ Che si tratti di un’espressione standard impiegata dalla Cancelleria della Corte risulta chiaramente dallo studio delle lettere di risposta alle richieste di intervento che, grazie alla collaborazione della Cancelleria stessa, si è avuto modo di passare in rassegna (in particolare, si segnalano quelle relative ai casi *Lautsi c. Italia*; *Hirsi Jaama c. Italia*; *Oliari c. Italia*; *Cestaro c. Italia*; *Parrillo c. Italia*; *Orlandi c. Italia*; *Viola c. Italia* n. 2).

⁶⁴ L’art. 44, par. 6 Reg. prevede che le osservazioni dei terzi siano trasmesse «*by the Registrar to the parties to the case, who shall be entitled, subject to any conditions, including time-limits, set by the President of the Chamber, to file written observations in reply or, where appropriate, to reply at the hearing*». La possibilità di replicare è, perciò, espressamente riservata alle sole parti.

Tale formulazione ricalca sostanzialmente quella proposta dall'art. 37, par. 2 del Regolamento del 1983, di talché è possibile evidenziarne l'evoluzione applicativa a prescindere dall'avvicendamento delle fonti.

In un primo momento immediatamente successivo all'entrata in vigore del suddetto Regolamento, l'atteggiamento della Corte si caratterizzava per una «marcata cautela»⁶⁵ nell'ammissione degli interventi: la premura era, soprattutto, quella di assicurare una “*connessione sufficientemente prossima*” con la vicenda *sub iudice* e, quando la richiesta di intervento veniva dichiarata ammissibile, il terzo era invitato a circoscrivere le proprie osservazioni entro il perimetro della fattispecie concreta attraverso indicazioni piuttosto puntuali contenute nelle lettere di ammissione del *Registrar*⁶⁶.

Tale rigidità si attenuò abbastanza rapidamente⁶⁷ e la prassi ha smentito la tesi, pur autorevolmente sostenuta da un osservatore interno alla Corte, per cui «*pressure groups such as civil liberties, antiabortion societies, feminist movements and the like might well [will] have difficulty in demonstrating an adequate interest in the subject-matter proceedings merely by virtue of their special concern for observance of the particular Convention right in issue. Such a concern, although it may transcend that of the public at large, will probably not, without more, be sufficient to make them a “person concerned” in the case before the Court*»⁶⁸.

Il significativo cambio di passo si è registrato, tuttavia, in seguito all'entrata in vigore del Protocollo n. 11, che, oltre a consacrare il ricorso individuale diretto alla Corte, ha inserito, come si è detto, la base giuridica dell'intervento di terzi nell'art. 36 CEDU.

⁶⁵ Cfr. N. TROCKER, L'“amicus curiae” nel giudizio davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in *Riv. trim. dir. civ.*, 1989, I, 139, che sottolinea come delle nove richieste di intervento giunte alla Corte tra il 1983 (anno di entrata in vigore del nuovo Regolamento) e il 1989, sei fossero nate dall'iniziativa di gruppi d'interesse e associazioni di origine britannica; in senso conforme, v. anche A. LESTER, Amici curiae: *third-party interventions before the European Court of Human Rights*, in *Protecting Human Rights: The European Dimension. Studies in honour of Gérard J. Wiarda*, cura di F. Matscher, H. Petzold, C. Heymanns Verlag, KG, Köln, 1988, 130-349 s.

⁶⁶ Nel caso *Malone c. Regno Unito*, ric. n. 8691/79, 2 agosto 1984, in tema di intercettazioni telefoniche, il sindacato *Post Office Engineering Union* – ammesso a partecipare vantando uno “specifico interesse occupazionale sul punto” (la categoria professionale rappresentata, infatti, era suo malgrado coinvolta nelle pratiche contestate dal ricorrente, in particolare nel c.d. *metering*, ovvero l'attività di registrazione automatica dei dati esteriori delle chiamate telefoniche) – venne invitato a non estendere i propri rilievi «*far beyond the particular issues raised in the Malone case*», limitandoli «*in the discharge of its particular and circumscribed task*» (*Eur. Cour. H. R., Series B, n. 67, case of Malone*, 67, 73).

⁶⁷ V., in questo senso, già gli interventi dispiegati nei casi *Lingens c. Austria*, ric. n. 9815/82, 8 luglio 1986, sulle limitazioni alla libertà di espressione nell'ambito della critica politica, e *Monnel e Morris c. Regno Unito*, ricc. nn. 9562/81, 9818/82, 2 marzo 1987, concernente la legittimità convenzionale dei c.d. “*loss of time orders*”. Le due associazioni per i diritti umani *Interights* (come tramite dell'*International Press Institute-IPi*), nel primo caso, e *Justice*, nel secondo, furono ammesse a presentare alla Corte, in qualità di terzi, «*the “useful, broader view”*» di cui erano custodi in virtù dell'attivismo dimostrato nella tutela dello specifico diritto compromesso (*Eur. Cour. H. R., Series B, n. 98, case of Monnel and Morris*, 100.). Di particolare rilievo, a questo proposito, le osservazioni scritte depositate nel caso *Lingens* da *Interights* che si proponeva di “assistere” la Corte nell'interpretazione dell'art. 10, par. 2 della Convenzione, sottoponendo alla sua attenzione una rassegna della normativa e della prassi vigenti in alcuni paesi europei e negli Stati Uniti da cui emergeva, conclusivamente, un generale minor grado di protezione accordato alla reputazione dei funzionari pubblici rispetto a quella assicurata ai privati cittadini, «*by virtue of the interpretation given to the constitutional protection given to comment on matters of public interests*» (*Eur. Cour. H. R., Series B, n. 67, case of Lingens*, 59).

⁶⁸ P. MAHONEY, *Developments in the Procedure of the European Court of Human Rights: the Revised Rules of Court*, cit., 153.

Come era stato pronosticato⁶⁹, la formulazione elastica della disposizione ha consentito alla Corte di dischiudersi ad un ampio novero di soggetti e di “modulare” la loro funzione in un giudizio costantemente teso tra la dimensione concreta del ricorso e i profili di astrattezza della tutela offerta.

In taluni casi, l’intervento svolge un ruolo marcatamente “istruttorio”. In effetti, l’istituto convenzionale costituisce uno dei principali canali attraverso i quali il giudice sovranazionale istruisce informalmente la causa, incidendo, talvolta in modo dirimente, su un regime probatorio di per sé particolarmente flessibile⁷⁰. Nel citato caso *Kahn c. Francia* (v. *infra* nota n. 48), la documentazione presentata dai terzi (il *Défenseur des droits* e la *Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme*, nonché le ONG *Groupe d’information et de soutien des immigrés* e *Cabane juridique*) è risultata fondamentale per dimostrare le condizioni di assoluta precarietà in cui aveva vissuto il ricorrente, un minore non accompagnato, in un accampamento di migranti nei pressi di Calais⁷¹.

Inoltre, i terzi spesso forniscono alla Corte informazioni essenziali per la comprensione del fatto o, ancora, materiale di diritto internazionale o comparato per il corretto inquadramento giuridico della questione⁷². In questo senso, un esempio molto significativo è rappresentato dall’intervento del *Centre for Justice and International Law* in *Kurt e Timurtas c. Turchia* su alcuni casi di sparizione forzata: soprattutto nel secondo, la memoria ha apportato un contributo conoscitivo fondamentale in merito alla giurisprudenza della Corte Interamericana per i diritti umani, allora già particolarmente sviluppata sul tema, offrendo così al Giudice di Strasburgo la “soluzione giuridica” della questione.

In altre occasioni, le memorie dei “terzi” si appuntano sulla “costruzione” del diritto convenzionale alla luce dei canoni ermeneutici elaborati dalla Corte medesima. In questo senso, gli interventi *amicus curiae* “trascendono” l’ambito specifico delimitato dal ricorso, evidenziando i profili di interesse generale a esso sottesi e assumendo una più spiccata funzione di *advocacy*. In proposito, vale la pena richiamare il caso *Karner c. Austria*⁷³ relativo alla

⁶⁹ N. TROCKER, *L’“amicus curiae” nel giudizio davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo*, cit., 127, secondo cui la formula utilizzata dalla disposizione, proprio perché «vaga e generica», consentiva, in realtà, di concepire il contributo processuale dei terzi non necessariamente in funzione di un’attività istruttorio in senso stretto, ma riguardava, «in generale, [anche] la cognizione e la definizione della causa», potendo «uscire dal campo del fatto ed investire anche l’attività di rilevazione e di formazione della *regola iuris* per il caso concreto, ossia l’attività di interpretazione delle norme della Convenzione e dei protocolli».

⁷⁰ Cfr., in proposito, D. J. HARRIS -M. O’BOYLE -E. P. BATES -C. BUCKLEY, *Law of the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, IV ed., 2018, cit., 152; M. D’AMICO, *La Corte Costituzionale e i fatti: istruttorio ed effetti delle decisioni*, in *La Corte costituzionale e i fatti: istruttorio ed effetti delle decisioni*, a cura di F. Biondi, M. D’Amico, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 17 ss.; e, *amplius*, l’indagine di J. MAČKIĆ, *The Collection of Facts and the Actors Involved in Fact-Finding at the ECtHR*, Nijhoff, Leiden, 2018, 91 ss.

⁷¹ Alla funzione istruttorio viene dato particolare risalto nel passaggio in cui la Corte afferma che le dichiarazioni del ricorrente, relative alle condizioni di degrado in cui asseriva di essersi trovato in seguito allo smantellamento del centro di accoglienza, «concordent notamment avec les indications fournies par le Défenseur des droits (paragraphe 58 ci-dessus), la CNCDH (paragraphe 62 ci-dessus) et l’organisation non gouvernementale GISTI (paragraphe 65 ci-dessus)». Ma si pensi anche alle allegazioni e alle produzioni documentali delle ONG intervenute – in particolare dell’UNHCR – nel caso *Hirsi Jamaa c. Italia*, ric. n. 27765/09, 23 febbraio 2012.

⁷² *Kurt* (ric. n. 24276/94, 25 maggio 1998) e *Timurtas c. Turchia* (ric. n. 23531/94, 13 giugno 2000).

⁷³ Corte EDU, *Karner c. Austria*, ric. n. 40016/98, 24 ottobre 2003.

discriminazione realizzata nei confronti delle coppie dello stesso sesso rispetto al diritto a succedere al partner premorto nel contratto di locazione urbana. In tale occasione, infatti, la Corte ha ritenuto prevalente l'interesse generale sotteso al ricorso rispetto alla richiesta avanzata dal governo austriaco di cancellare la causa dal ruolo in ragione della morte del ricorrente e dell'assenza di eredi interessati a proseguire la procedura. Proprio per la rilevanza "oggettiva", ma si potrebbe forse dire la "levatura costituzionale" (*rectius* convenzionale) della questione sottesa al ricorso, il Giudice di Strasburgo ha altresì ammesso gli interventi, in qualità di soggetti terzi interessati, di alcune associazioni per la difesa dei diritti LGBT⁷⁴.

Ancora, con riferimento soprattutto ai casi che affrontano questioni "eticamente sensibili", come il fine vita⁷⁵, il *same-sex marriage*⁷⁶, la procreazione medicalmente assistita⁷⁷ o l'esposizione di simboli religiosi⁷⁸, la Corte dà spazio a una vasta platea di interlocutori, ricreando le posizioni ideologicamente diversificate che emergono dalla società civile⁷⁹.

3. La partecipazione degli "amici"⁸⁰ alla fase di supervisione dell'esecuzione delle sentenze della Corte EDU

L'apporto di questi soggetti può proseguire in sede di supervisione sull'esecuzione delle sentenze emesse dal Giudice convenzionale, supervisione che, a mente dell'art. 46, par. 2 CEDU, è affidata all'organo di direzione politica del Consiglio d'Europa, ovvero il Comitato dei Ministri, il quale agisce con il supporto del personale del Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze⁸¹.

La procedura che regola questa fase è delineata dalle *Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements*.

Anzitutto, esse impongono agli Stati di sottoporre al Comitato un piano contenente l'indicazione delle misure che si intendono adottare ("*action plan*") o che sono già state implementate ("*action report*") al fine di dare esecuzione alla pronuncia "di condanna".

⁷⁴ Ivi, § 26: «*the subject matter of the present application [...] involves an important question of general interest not only for Austria but also for other States Parties to the Convention. In this connection the Court refers to the submissions made by ILGA-Europe, Liberty and Stonewall, whose intervention in the proceedings as third parties was authorised as it highlights the general importance of the issue*».

⁷⁵ Corte EDU, *Pretty c. Regno Unito*, ric. 29 aprile 2002, n. 2346/02

⁷⁶ Corte EDU, *Oliari e altri c. Italia*, cit.

⁷⁷ Corte EDU, *Costa e Pavan c. Italia*, cit.

⁷⁸ Tra le numerose sentenze, esemplare resta Corte EDU, GC, *Lautsi c. Italia*, ricc. nn. 78028/01 e 78030/01, 22 giugno 2004.

⁷⁹ Corte EDU, GC, *S.A.S. c. Francia*, ric. n. 43835/11, 1° luglio 2014, nota pronuncia sul divieto francese di portare in pubblico indumenti che coprono il volto. N. BÜRLI, *Third-Party Interventions before the European Court of Human Rights*, cit., 13 s., evidenzia come, in tal caso, la Corte abbia fatto frequenti e specifici riferimenti alle argomentazioni delle ONG intervenute, per poi giungere a conclusioni opposte. Secondo l'A. «*it seems the Court felt obliged to address directly the interventions showing that it had considered their arguments but came nevertheless to another conclusion*».

⁸⁰ Il termine è impiegato, ovviamente, in senso lato.

⁸¹ Particolarmente ricco di informazioni è il sito istituzionale del dipartimento, accessibile tramite il link: <<https://www.coe.int/en/web/execution/home>>. In argomento: G. RAIMONDI, *Uno strumento utile: le schede tematiche del dipartimento del Consiglio d'Europa per l'esecuzione delle sentenze della Corte edu*, in *Giustizia Insieme*, 11 luglio 2020.

In base alla *Rule 9*, rubricata «*Communications to the Committee of Ministers*», possono indirizzare comunicazioni al Comitato e, dunque, “contraddire”⁸² le autorità statali: ONG e istituzioni nazionali per la promozione dei diritti umani (par. 2), organizzazioni internazionali, o loro organi, nei settori di competenza (par. 3), nonché tutti gli enti o istituzioni che siano intervenuti in qualità di terzi nel procedimento conclusosi di fronte alla Corte (par. 4⁸³).

In proposito, non si può fare a meno di evidenziare l’importanza di tali previsioni alla luce della posizione relativamente marginale che riveste l’individuo ricorrente, il quale, secondo il suddetto regolamento, può far pervenire al Comitato informazioni esclusivamente con riguardo al pagamento nei suoi confronti dell’equo indennizzo pecuniario oppure in merito all’adozione di misure individuali (par. 1).

Le comunicazioni possono essere inviate in qualsiasi momento prima della chiusura di un caso e, se non pervenute entro il termine utile per la loro inclusione nell’ordine dei lavori di una riunione specifica del Comitato dei Ministri⁸⁴ (fino a due settimane prima), saranno comunque esaminate in quella successiva.

Consultando il database “HUDOC-EXEC” si ricava che nelle procedure di “sorveglianza” attualmente pendenti nei confronti dell’Italia, in particolare, in quelle classificate come «*enhanced procedures*»⁸⁵, risultano essere state effettuate ventuno “*Rule 9 communications*” e, segnatamente, nei casi *Khlaifia e altri c. Italia*⁸⁶ (ric. n. 16483/12, 15.12.2016); *Sharifi*⁸⁷ (ric.

⁸² La comunicazione viene trasmessa immediatamente allo Stato “condannato” che ha facoltà di replicare. Laddove la risposta di quest’ultimo pervenga entro dieci giorni lavorativi, essa viene pubblicata congiuntamente alla comunicazione. La pubblicazione autonoma o comunque separata della medesima sembra pertanto essere concepita in chiave per c.d. “punitiva” verso lo Stato che resta silente (così E. ERKEN, *Non-Governmental Organisations and National Human Rights Institutions monitoring the execution of Strasbourg Judgments: An Empirical Perspective on Rule 9 Communications*, in *Human Rights Law Review*, v. 21, n. 3/2021, 734).

⁸³ «*The Committee of Ministers shall likewise be entitled to consider any communication from an institution or body allowed, whether as a matter of right or upon special invitation from the Court, to intervene in the procedure before the Court, with regard to the execution under Article 46, paragraph 2, of the Convention of the judgment either in all cases (in respect of the Council of Europe Commissioner for Human Rights) or in all those concerned by the Court’s authorisation (in respect of any other institution or body)*».

⁸⁴ Vale a dire una delle riunioni del Comitato dei Ministri specificamente dedicate alla vigilanza sull’esecuzione delle sentenze e delle decisioni della Corte europea (“*DH Meeting*”).

⁸⁵ A partire dal 2011, a fianco della procedura di supervisione ordinaria, è stata introdotta una procedura “rafforzata” (“*enhanced supervision*”) che viene utilizzata per i casi che richiedono misure individuali urgenti o che rivelano importanti problemi strutturali (in particolare le sentenze pilota) e per i casi interstatali. Esse presuppongono una più stretta “sorveglianza” da parte del Comitato. Al contrario, nell’ambito della procedura di supervisione ordinaria, l’implementazione delle misure statali è seguita dal Dipartimento per l’esecuzione delle sentenze che presenta le informazioni ricevute al Comitato dei Ministri e formula proposte di intervento qualora gli sviluppi del processo di esecuzione ne richiedano un intervento specifico.

⁸⁶ Nell’ambito di questa procedura – la violazione dichiarata dalla Corte EDU scaturiva, lo si ricorda, dalla rilevata arbitrarietà del trattenimento dei migranti nel centro di soccorso e di prima accoglienza di Contrada Imbriacola a Lampedusa e, altresì, dall’assenza di un rimedio giurisdizionale effettivo per contestare la legittimità e le condizioni di tale detenzione – sono state presentate numerose comunicazioni. La prima, nell’ambito del Progetto *In Limine*, di cui fanno parte Associazione per gli studi giuridici (ASGI) sull’immigrazione, Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILDC), *Indiewatch* e *ActionAid* (DH-DD(2018)754). Le successive, da parte di: ASGI, A Buon Diritto Onlus e CILDC, tra cui si segnalano, in particolare, quelle del 27 gennaio 2021 (DH-DD(2021)135; DH-DD(2021)136) e del 20 e 29 ottobre 2021 (DH-DD(2021)1079; DH-DD(2021)1130).

⁸⁷ ASGI (DH-DD(2019)176), *Advice for individual rights in Europe Centre* (DH-DD(2019)191).

n. 16643/09, 21.10.2014); *Cestaro*⁸⁸ (ric. n. 6884/11, 7 aprile 2015); *Talpis*⁸⁹ (ric. n. 41237/14, 2.03.2017); *Arnoldi c. Italia*⁹⁰ (ric. n. 35637/04, 7 dicembre 2017); *Cordella*⁹¹, (ric. nn. 54414/13 e 54264/15, 24 gennaio 2019); e, infine, *Viola c. Italia n. 2*⁹². Non molte di meno, rispetto alle poco più di trenta comunicazioni complessivamente presentate nei confronti del nostro Paese a partire dall'entrata in vigore del Regolamento nel 2006.

Come è stato in effetti sottolineato⁹³, questa forma di partecipazione appare quantitativamente limitata se confrontata non solo con il numero di procedure di sorveglianza pendenti, ma anche con quello dei piani e dei *report* trasmessi dagli Stati.

Peraltro, è appena il caso di aggiungere che, spesso, le comunicazioni vengono presentate da soggetti diversi rispetto ai terzi intervenuti in giudizio, i quali, come detto, possono contare su un apposito canale di accesso (*Rule 9*, par. 4). Dall'esame dei casi sopracitati, emerge quindi una perdita di interesse soprattutto da parte degli enti di provenienza diversa dallo Stato condannato⁹⁴.

Nondimeno, dai risultati di un'indagine volta a rilevare l'utilità delle comunicazioni effettuate ai sensi della *Rule 9* così come "percepita"⁹⁵ dagli attori coinvolti nella procedura di supervisione delle pronunce, tali comunicazioni sembrano svolgere un ruolo significativo.

In particolare, dalla citata ricerca è emerso, tra l'altro, un impatto non trascurabile sui giuristi del Dipartimento di esecuzione⁹⁶, che ricevono le comunicazioni e cooperano con il Segretariato del Comitato nella predisposizione dell'ordine del giorno, del fascicolo e delle bozze di risoluzione in vista delle riunioni del Comitato, stemperando in un certo senso la dimensione politica della procedura. Alcuni tra gli intervistati hanno sottolineato l'importanza che tali documenti possono avere, tenuto conto della mole di lavoro, nonché della distanza geografica e anche temporale rispetto alle violazioni accertate dalle pronunce. Soprattutto perché, diversamente dalla documentazione trasmessa dagli Stati, «*Rule 9 Communications by NGOs and NHRIs often include more practical implications of a certain law, policy or*

⁸⁸ Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica (DH-DD(2020)237) e CILDC (DH-DD(2019)1233).

⁸⁹ D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza (DH-DD(2018)572 e DH-DD(2020)375).

⁹⁰ Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (DH-DD(2019)872).

⁹¹ StraLi-*Strategic Litigation* (DH-DD(2021)124).

⁹² V. *supra* par.1.

⁹³ E. ERKEN, *Non-Governmental Organisations and National Human Rights Institutions monitoring the execution of Strasbourg Judgments*, cit., 733, il quale rileva, però, una tendenza in crescita. Nel momento in cui si scrive (ottobre 2021), secondo una consultazione effettuata tramite il database HUDOC risultano 5629 procedure pendenti, 1369 piani presentati e 877 comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 9, par. 2-3-4.

⁹⁴ Nel caso *Khlaifia e altri c. Italia*, dinanzi alla Corte erano intervenuti: la *Coordination Française pour le droit d'asile*, il *Centre for Human Rights and Legal Pluralism* della McGill University, l'*AIRE Centre* e lo *European Council on Refugees and Exiles*. Nella procedura di supervisione, invece, hanno presentato comunicazioni le associazioni di cui alla nota n. 86.

⁹⁵ E. ERKEN, *Non-Governmental Organisations and National Human Rights Institutions monitoring the execution of Strasbourg Judgments*, cit., *passim*.

⁹⁶ Ivi, 738-741.

measure»⁹⁷. Del resto, è proprio per tale motivo, che le comunicazioni *de quibus* devono essere coincise e «*not overbroad or beyond the scope of judgment*»⁹⁸.

Per comprendere quale può essere l'utilità pratica delle comunicazioni disciplinate dalla *Rule 9*, sempre lo studio summenzionato ha rilevato che, talvolta, esse si sono rivelate essenziali per la classificazione del caso, ovvero per incanalarlo nella procedura di supervisione "rafforzata" in luogo di quella "ordinaria"⁹⁹.

Tale utilità sembra talora trasparire dalle sia pure coincise decisioni del Comitato¹⁰⁰.

Innanzitutto, relativamente al monitoraggio sull'esecuzione della sentenza *Khlaifia*, non pare fuori luogo ritenere che le comunicazioni presentate dalle ONG (v., *infra*, nota n. 86) abbiano convinto il Comitato a non chiudere la procedura e a rinviare la discussione alla riunione che si terrà nel mese di dicembre prossimo. Nel rispondere alle informazioni fornite dal Governo in merito alla (in)esistenza di un rimedio giurisdizionale effettivo al fine di contestare l'illegittimità e le condizioni della detenzione negli hotspot, il Comitato nota, infatti, che le autorità statali «*have not put forward any judicial decisions supporting their conclusion that these avenues meet the requirements of an effective remedy*» e, inoltre, «*that doubts have been raised by civil society about their potential effectiveness; recalled that the existence of an effective remedy or combination of remedies must be sufficiently certain, not only in theory but also in practice*»¹⁰¹. In questo senso, è assai probabile che a generare i "dubbi" cui il Comitato si riferisce siano state le osservazioni contenute nelle comunicazioni inviate dalla Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili nel mese di febbraio 2020 e lo scorso gennaio, espressamente citate nella nota preparatoria alla riunione proprio su questo aspetto¹⁰².

Nella prospettiva emersa dalle interviste, merita rammentare, ancora, la procedura di supervisione del caso *Viola*¹⁰³.

Nella risoluzione adottata lo scorso giugno il Comitato dei Ministri, da un lato, si è espresso con una certa «soddisfazione»¹⁰⁴ per l'ord. n. 97/2021 della Corte costituzionale, sottolineando come «in accordo con la sentenza della Corte Europea» il Giudice delle leggi italiano abbia chiesto «una riforma legislativa dell'esistente meccanismo automatico» e, altresì, «che dal 2019 è pendente dinanzi al Parlamento un disegno di legge per modificare le disposizioni pertinenti». Dall'altro, ha rilevato con «preoccupazione» che il ricorrente non può ancora accedere alla liberazione condizionale, posto che «un mutamento di tale situazione è subordinato

⁹⁷ Ivi, 738-739.

⁹⁸ Ivi, 740.

⁹⁹ Ivi, 739.

¹⁰⁰ Ivi, 744.

¹⁰¹ CM Decisions, 1398th meeting (DH) 9-11 marzo 2021 - H46-13 *Khlaifia e Others c. Italy* (Application n. 16483/12) [CM/Del/Dec(2021)1398/H46-13].

¹⁰² CM/Notes/1398/H46-13; «*CILD also refer to the legislation enacted in October 2020 (above), which has broadened the mandate of the National Guarantor regretting that this possibility was not extended to migrants detained in hotspots*».

¹⁰³ CM Decisions, 1406e *réunion* (DH), 7-9 giugno 2021 - H46-16 *Marcello Viola c. Italia* (n. 2) (ric. n. 77633/16) [CM/Del/Dec(2021)1406/H46-16].

¹⁰⁴ V. in proposito la nota critica di A. PUGIOTTO, *Troppo o non abbastanza? L'ord. n. 97 del 2021 e l'incostituzionalità virtuale dell'ergastolo senza scampo*, in *Studium Iuris*, n. 9/2021, spec. 1021.

all'adozione delle misure generali» che lo Stato italiano dovrà apprestare con «*urgenza*» al fine di porre fine alla persistente violazione dell'art. 3 CEDU; «una disposizione» – questa – che non permette alcuna eccezione o deroga». A tal fine, il Comitato ha fissato il termine del 15 dicembre p.v. per il deposito di ulteriori informazioni da parte del Governo.

Dal canto suo, l'associazione NTC, nella comunicazione presentata il 27 aprile, aveva commentato la decisione del Giudice costituzionale, sia pure sulla base del solo comunicato stampa del 15 aprile, e si era diffusa nella critica del piano di azione proposto dal Governo, evidenziando come il disegno di legge presentato alla Camera ivi menzionato avesse scarse possibilità di successo¹⁰⁵. È interessante osservare che nella nota preparatoria predisposta dal Segretariato in vista della riunione del Comitato¹⁰⁶, a tale apporto argomentativo è stato dato particolare risalto¹⁰⁷; e, in aggiunta, che nel sottolineare la stasi dell'iter legislativo avviato nel 2019, la nota rileva, per l'appunto «con soddisfazione», la recente decisione della Corte Costituzionale «che chiede un *pronto* intervento del legislatore, in quanto dà *ulteriore impulso* e indirizzo al processo esecutivo».

Gli esempi richiamati sembrano perciò dimostrare un certo grado di influenza esercitato dalle *Rule 9 Communications* nel meccanismo di sorveglianza, che rende *a fortiori* auspicabile un maggior “interesse” da parte degli “amici” *lato sensu* intesi anche in questa fase.

4. Note conclusive

Alla luce dell'analisi condotta occorre tracciare alcune considerazioni di sintesi.

Pur non avendo certamente rappresentato l'unico “movente” che ha determinato la modifica alle Norme integrative intervenuta nel 2020, il confronto con il processo tendenzialmente aperto della Corte EDU ha indubbiamente favorito l'apertura del Giudice costituzionale.

A questo riguardo, non si può fare a meno di notare – senza voler in questa sede azzardare analisi di natura comparata – come la progressiva “estroversione” della Corte di Strasburgo sia avvenuta in un momento di maturazione della giurisdizione sovranazionale e abbia accompagnato l'evoluzione di un giudice che, secondo molti, può essere definito “materialmente” costituzionale.

Quanto alla disciplina che regola l'istituto previsto dall'art. 36 CEDU e all'apporto dei “terzi”, è senz'altro possibile rilevare, per un verso, che la Corte di Strasburgo, grazie alla vaghezza delle disposizioni convenzionali, ha mantenuto una certa fluidità nel governare l'accesso “oltre” le parti e, inoltre, che l'apertura ai “terzi” si è rivelata effettivamente “utile” per il giudice europeo in molteplici direzioni. Per l'altro, che tale assetto è caratterizzato da un maggior grado

¹⁰⁵ A pagina 9: «*while this project of reform seems to be more consonant with the spirit of Article 3 ECHR, it is worth pointing out that the chances that this passed by the Parliament are slim, not to say minimal*».

¹⁰⁶ CM/Notes/1406/H46-16.

¹⁰⁷ «*Dans sa communication du 28 avril 2021, Nessuno tocchi Caino a souligné l'importance de garantir une possibilité procédurale d'accès à la libération conditionnelle qui, sans être automatique, soit effective et ne soit pas entravée par une lourde charge de la preuve pesant sur la personne concernée. À cet égard, tout en considérant positivement le projet de loi pendant devant le Parlement, l'ONG a fait part de ses préoccupations quant à l'absence de progrès dans son adoption depuis son introduction en 2019*».

di “promiscuità” delle figure processuali rispetto a quello del giudizio costituzionale¹⁰⁸: a questo proposito, ci si può chiedere se non sia opportuno prevedere un diverso e più intenso coinvolgimento nel contraddittorio dei c.d. «*actual third-party interveners*».

Infine, spostando l’attenzione dal momento propriamente giurisdizionale a quello dell’esecuzione delle sentenze europee, emerge come la società civile possa svolgere anche in questa sede un ruolo non trascurabile nel meccanismo di protezione dei diritti e, altresì, costituire un interessante canale di comunicazione tra il livello nazionale e quello sovranazionale. Pure da questo ulteriore punto di vista appare meritevole di attenzione la vicenda relativa all’ergastolo ostativo per verificare, ad esempio, se e come la presenza degli “amici” influirà sulla dinamica collaborativa instaurata tra il Comitato dei Ministri e l’autorità statale, da un lato, e tra la Corte costituzionale e il legislatore, dall’altro.

¹⁰⁸ Cfr. M. D’AMICO, *Gli amici curiae*, cit., spec. 132, sulla “razionalizzazione” del processo (e del contraddittorio) costituzionale ad opera delle modifiche del 2020.